



COMUNE DI CAPO DI PONTE

Provincia di Brescia

Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani ed assimilati, della raccolta differenziata e dei servizi di igiene ambientale

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2019

INDICE

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 4 DEFINIZIONI	6
ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	10
ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI	11
ART. 7 ESCLUSIONI	14
ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE	14
ART. 9 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO	16
ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA	18
 SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI	 19
ART. 11 RIDUZIONE	19
ART. 12 RIUTILIZZO	20
ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO	21
ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO	21
ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA	21
ART. 16 CONFERIMENTI	22
 SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	 24
ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE	24
ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO	24
ART. 19 I CONTENITORI	25
ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA	26
ART. 21 TRASPORTO	27
ART. 22 STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI	28
ART. 23 PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE	29
ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE E POLIACCOPPIATO	30
ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA, VETRO, LATTINE	31
ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	31
ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA	31
ART. 28 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	32
ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE SCARICHE	32
ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI	33
ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI	33
ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI	35
ART. 33 RIFIUTI INERTI	35
ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE	35
ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE	36
ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI	36
ART. 37 COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	36
ART. 38 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	36
 SEZIONE 4 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI.....	 38
ART. 39 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	38
ART. 40 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI	38
ART. 41 SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE VIABILITA' INVERNALE	39
ART. 42 CESTINI STRADALI	40
 SEZIONE 5 – OBBLIGHI E DIVIETI.....	 41
ART. 43 DIVIETI	41
ART. 44 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	42
ART. 45 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI	42

ART. 46	PULIZIA DELLE AREE	42
ART. 47	PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	44
ART. 48	RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE	44
ART. 49	RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO	45
ART. 50	PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI	46
ART. 51	DEIEZIONI CANINE	46
ART. 52	RACCOLTA CAROGNE ANIMALI	47

SEZIONE 6. NORME FINALI48

ART. 53	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI	48
ART. 54	CONTROLLI	48
ART. 55	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	48
ART. 56	SANZIONI	49
ART. 57	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	53
ART. 58	VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME	53

ALLEGATO A.1.....54

<u>ART. 1 - CRITERI GENERALI</u>	54
<u>ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI</u>	54
<u>ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI</u>	55
<u>ART. 4 - SANZIONI</u>	57
<u>ART. 5 - SGRAVI</u>	57

ALLEGATO A. 2.....58

ALLEGATO A. 3.....59

ALLEGATO A. 4.....60

ALLEGATO A. 5.....61

ALLEGATO A. 6.....64

SEZIONE 1 - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'oggetto del presente regolamento è la disciplina dei servizi di gestione dei rifiuti in tutte le varie fasi di filiera: conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il presente Regolamento è stato redatto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ed è coerente con le altre norme vigenti in materia, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonché delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.

3. Il regolamento è indirizzato a favorire la riduzione dei rifiuti alla fonte e il riutilizzo secondo le indicazioni contenute nelle norme nazionali, regionali.

4. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale sono sostituiti ed abrogati, e pertanto cessano di avere valore, gli articoli relativi all'igiene urbana del Regolamento per la disciplina del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani approvato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 29/12/2008.

I criteri quali-quantitativi di cui all'ALLEGATO A.1 del presente regolamento dal **01 Gennaio 2019**.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilati agli urbani di origine sanitaria derivanti da strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto e il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- la gestione di materiali che non siano ancora rifiuti, all'interno dei Centri del Riutilizzo e altre forme di prevenzione della produzione dei rifiuti
- la modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali. In particolare:

- a. deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- b. deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- c. devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- d. devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- e. in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali;
- f. devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- g. devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio e definisce:

- a) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
- b) le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
- c) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
- d) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente;
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
- g) le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il necessario decoro e la tutela igienico sanitaria su tutto il territorio comunale;
- h) i servizi erogati presso la Piattaforma Ecologica/Centro di Raccolta comunale;
- i) alcune forme sperimentali di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;
- j) il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno al ridurre la produzione dei rifiuti alla fonte.

4. La gestione del Rifiuto deve essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- limitare la produzione dei rifiuti;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute, garantire l'incolumità e la sicurezza della

- collettività e dei singoli, sia in via diretta sia indiretta;
 - prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
 - evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
 - evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.
5. L'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:
- a. delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. dei sistemi di recupero;
 - e. dei sistemi di smaltimento finale;
 - f. della struttura e tipologia urbanistica delle zone interessate;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere separatamente;
 - j. della resa, in relazione alle quantità raccolte ed ai costi di raccolta, del servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni;
 - k. delle interazioni con il sistema integrato di gestione dei rifiuti di imballaggio gestito dal CONAI.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

- A. AUTOCOMPOSTAGGIO: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
- B. BARATTOLI O SCATOLAME: si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata;
- C. BENI DUREVOLI: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC;
- D. CARTA: i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone, imballaggi tipo Tetra-Pak®; sono esclusi tutti gli altri i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, ecc.);
- E. CENTRO DEL RIUTILIZZO: locale o area coperta nella quale viene effettuata la consegna, il deposito ed il prelievo di beni usati che non sono rifiuti caratterizzati dal fatto di essere in uno stato tale da consentirne il loro immediato riutilizzo senza l'effettuazione di operazioni di riparazione o sostituzione di parti degli stessi qualificabili come "preparazione per il riutilizzo". La gestione economica del centro e dei beni gestiti è di responsabilità del Gestore del centro stesso. Nel caso il gestore volesse o avesse l'obbligo di disfarsi dei beni depositati nel centro, questi ultimi dovranno essere considerati rifiuti prodotti dal gestore stesso;
- F. CENTRO DI RACCOLTA MOBILE (CdRM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
- G. CERNITA PRELIMINARE: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a

- chiamata od a prenotazione;
- H. **COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS):** il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e s.m.i.; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale;
- I. **COMPOST DI QUALITÀ:** prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni;
- J. **COMPOSTIERA:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
- K. **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- L. **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
 - 2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
 - 3) il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - 4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
 - 5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- M. **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- N. **DIGESTATO DI QUALITÀ:** prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- O. **ECO-CALENDARIO:** documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
- a) le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - b) le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonché le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU ed assimilati;
- P. **ECOFESTE:** manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo e bevande ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca ecc.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili;
- Q. **EMISSIONI:** le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D. Lgs. n. 152/2006;
- R. **FRAZIONE SECCA (O RESIDUA):** rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati,

- non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- S. FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
 - T. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera b) c) e d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
 - U. GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - V. IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - W. IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - X. IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - Y. IMBALLAGGIO: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - Z. INQUINAMENTO ATMOSFERICO: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera a) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
 - AA. LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
 - BB. PIATTAFORMA ECOLOGICA): area presidiata e appositamente allestita ove si svolge l'attività di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati mediante raggruppamento differenziato degli stessi e successivo trasporto agli impianti di recupero e trattamento, autorizzata dal Comune (denominata anche centro di raccolta comunale secondo le disposizioni di cui al Decreto 08 aprile 2008 e s.m.i. ed ai sensi della Circolare della Regione Lombardia 25/09/1998) o dalla Provincia di Brescia (in caso di piattaforma ecologica intercomunale)
 - CC. PLASTICA: si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI;
 - DD. PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;
 - EE. PUNTO DI RACCOLTA: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'ecocalendario;
 - FF. RACCOLTA "CONDOMINIALE": la raccolta attuata con l'utilizzo di bidoni condominiali posizionati all'interno delle pertinenze condominiali;
 - GG. RACCOLTA "DOMICILIARE" (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati;
 - HH. RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
 - II. RACCOLTA: l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro

- trasporto;
- JJ. RECUPERO: le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- KK. RIFIUTI ASSIMILATI: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione;
- LL. RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei;
- MM. RIFIUTI DOMESTICI: rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- NN. RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname;
- OO. RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari;
- PP. RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti;
- QQ. RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- RR. RIFIUTO BIOSTABILIZZATO: rifiuto ottenuto dal trattamento biologico aerobico o anaerobico dei rifiuti indifferenziati, nel rispetto di apposite norme tecniche, da adottarsi a cura dello Stato, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;
- SS. RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- TT. SCARICHI IDRICI: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- UU. SMALTIMENTO: le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006;
- VV. SOTTOPRODOTTO: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- WW. SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- XX. SPAZZATURA STRADALE: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc;
- YY. STOCCAGGIO: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- ZZ. TRASPORTO: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- AAA. TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- BBB. UTENZA DEL SERVIZIO: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);

- a) Utenza Domestica condominiale: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo;
 - b) Utenza Domestica singola: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- CCC. VETRO: i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono da intendersi come rifiuti urbani quelli individuati all'art. 184 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:

- rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'art. 184, comma 2 lettera a, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente, assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D. Lgs. n. 152/2006, per quantità e qualità;
- i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;
- rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
- rifiuti cimiteriali (di cui art. 184, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006);
- rifiuti sanitari, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 20 del presente regolamento.

3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:

- rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall' art. 185, comma 1, lettera i del D. Lgs. n. 152/2006;
- rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- rifiuti derivanti da attività commerciali;
- rifiuti derivanti da attività di servizio;
- rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
- macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- combustibile derivato da rifiuti.

4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'allegato D della Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV del D. Lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal precedente comma 3, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Sono da intendersi come rifiuti speciali pericolosi quelli, generati dalle attività produttive, contenenti un'elevata quantità di sostanze inquinanti.

ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera e) del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, così come di seguito specificato.

2. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle seguenti utenze non domestiche:

- a. attività agricole: sono assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti, qualora tale attività siano svolte all'interno di serre coperte e con esclusione comunque di rifiuti derivanti da attività agroindustriali;
- b. attività artigianali, commerciali e di servizio;
- c. attività industriali: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti provenienti da uffici amministrativi e tecnici, magazzini, sale mostra, reparti di spedizione, locali accessori e mense, aree operative scoperte, con esclusione quindi dei rifiuti derivanti dai reparti dove avvengono le lavorazioni industriali;
- d. attività edilizie: sono assimilati ai rifiuti urbani, esclusivamente i rifiuti provenienti dai piccoli cantieri domestici costituiti da materiale ingombrante e da imballaggi;
- e. rifiuti sanitari: sono assimilati agli urbani i rifiuti sanitari.

3. I codici CER che identificano i rifiuti potenzialmente assimilabili sotto il profilo qualitativo sono i seguenti:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 IMBALLAGGI

- i. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- ii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iii. 15 01 03 imballaggi in legno
- iv. 15 01 04 imballaggi in metallo
- v. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vi. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- vii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 RIFIUTI URBANI

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 10 Abbigliamento
- vi. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- vii. 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- viii. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- ix. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti

4. E' fatto divieto di conferire al circuito di raccolta degli urbani rifiuti assimilati misti (es. CER 150106, 200301, 200307) contenenti frazioni riciclabili. Essi devono essere separati dal produttore alla fonte e conferiti al corretto circuito di raccolta differenziata anche presso la Piattaforma ecologica (es. carta, plastica, legno).

5. Sono quantitativamente assimilate ai rifiuti urbani le quantità annue di rifiuti speciali non pericolosi prodotte dalle utenze non domestiche e provenienti da locali e aree adibite ad usi diversi da quelli di civile abitazione sottoposti a tassazione se la loro produzione annua riferita alla superficie complessiva soggetta a tassazione/imposizione non supera le quantità individuate nell'allegato 1 (Tabella 4a) del D.P.R. 158/99 specificate nell'ALLEGATO A.1 del presente Regolamento.

6. I limiti quantitativi indicati nell'ALLEGATO A.1 potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

7. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali del servizio medesimo, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) Non devono avere le caratteristiche di pericolosità di cui al Regolamento UE 1357 del 2014;
- b) Devono presentare compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento individuati dal Comune, o da ente da lui indicato;
- c) Non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal Gestore e previste dal contratto di servizio ad esempio: consistenza non solida, produzione di quantità eccessive di percolato se sottoposti a compattazione, fortemente maleodoranti, eccessiva polverulenza;
- d) Non devono appartenere al seguente elenco:
 - I. rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - II. rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di cava;
 - III. rifiuti di imballaggi terziari;
 - IV. rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata;
 - V. i beni durevoli/rifiuti elettrici ed elettronici di uso domestico qualora questi derivino; dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione/manutenzione; le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (banchi frigo, fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
 - VI. rifiuti provenienti da superfici non assoggettati a pagamento di tassa.

8. La tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni viene normata da apposito regolamento.

9. Nei casi in cui l'utenza superi o ritenga di superare il limite di soglia previsto dovrà essere inoltrata specifica comunicazione al Comune, e per conoscenza al Gestore, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, a valere per l'anno successivo, precisando il quantitativo totale e le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre, il quantitativo giornaliero desunto ed il calcolo completo del parametro di confronto del Limite Soglia di Assimilazione.

10. Il Comune, sentito il Gestore, ha novanta giorni di tempo per formulare la soluzione di servizio e le misure organizzative applicabili alla specifica situazione. Qualora il Comune manifesti la

propria impossibilità a gestire i quantitativi di rifiuti di cui alla specifica richiesta, gli stessi saranno considerati rifiuti speciali non pericolosi e non assimilati agli urbani.

11. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 152/2006 in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico imballaggi terziari, mentre quelli secondari possono essere conferiti soltanto nel caso in cui sia istituita specifica raccolta differenziata, e comunque nel rispetto dei criteri indicati nel presente articolo.

12. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato nei successivi articoli del presente Regolamento.

13. Le imprese che esercitano la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi ivi compreso il conferimento dei rifiuti assimilati alla piattaforma ecologica comunale, devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8 del D.lgs. n. 152/2006.

14. I rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, sono assimilati ai rifiuti urbani:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del vigente Regolamento;
- d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;
- e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi (ad esclusione di quelli contaminati);
- g) le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine.

15. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia. I rifiuti derivanti da attività di tipo sanitario svolte a domicilio (es. dialisi domiciliare) dovranno essere gestiti a cura della struttura sanitaria di riferimento del paziente.

16. Sono ex lege rifiuti urbani, i rifiuti cimiteriali provenienti da:

- a. ordinaria attività cimiteriale;
- b. esumazioni ed estumulazioni.

I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 16, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

- i. fiori secchi;
- ii. corone funebri;
- iii. carta;
- iv. ceri, lumini e altri materiali a ornamento delle lapidi;
- v. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
- vi. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 16, sono costituiti da:

- i. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

- ii. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
- iii. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- iv. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- v. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

17. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo). Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 2.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) i rifiuti radioattivi;
- b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- g) le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione;
- h) ceneri e scorie di impianti centrali di riscaldamento;
- i) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- j) materiali contenenti amianto (es. eternit);
- k) bombole a gas e contenitori in pressione di varia natura;
- l) veicoli fuori uso e loro parti.

ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovranno avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione. Le attività inerenti il

Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Al Comune competono obbligatoriamente, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal titolo II della parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione di un Piano Finanziario¹ sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta.

2. La privativa non si applica, alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

3. Il Comune, avvalendosi del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:

- lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, previa stipula di apposita convenzione prevista all'art. 1 dell'ALLEGATO A.1 del presente regolamento;
- l'analisi degli elaborati inerenti agli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- Controllo del corretto svolgimento delle azioni, anche avvalendosi del gestore del servizio con specifica delega dell'agente accertatore, di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
- Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell'art. 191 del D. Lgs. n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.
- Il Comune è tenuto a comunicare agli enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.
- Approvazione dei progetti e autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell'art. 242 comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n. 471.
- Emissione di ordinanza del sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

¹L'Amministrazione Comunale riceve un Piano Finanziario dal gestore del servizio che provvede ad integrare con i costi sostenuti dal Comune. .

- L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

5. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore che provvede a:

- definire le articolazioni e le relative modalità organizzative del servizio di raccolta, con l'allestimento di appositi servizi capillari di raccolta differenziata "domiciliare" e di ritiro su chiamata, di ritiro con mezzi mobili di raccolta, e con l'allestimento di appositi servizi di conferimento separato presso la piattaforma ecologica;
- determinare la tipologia del servizio di raccolta rifiuti in relazione alla struttura urbanistica ed alle caratteristiche insediative del territorio servito.

6. Il Comune nomina il Funzionario Responsabile del Servizio a cui competono tutte le attività di rappresentanza, direzione e controllo verso il Gestore e di informazione nei confronti della Cittadinanza, nonché la gestione delle previste attività interne, secondo i termini contrattualmente e legalmente stabiliti.

7. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
- l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
- l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
- l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
- l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

ART. 9 COMPETENZE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Sono di competenza del Gestore le seguenti attività:

- Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
- Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
- Servizio di raccolta, trasporto dalla Piattaforma Ecologica comunale agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
- Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
- Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
- Gestione e controllo della Piattaforma ecologica comunale, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- Gestione e controllo del Centro del Riutilizzo, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;
- Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura

giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili;

- k. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, anche attraverso specifiche articolazioni del servizio di raccolta da definirsi, in particolare, in relazione alle caratteristiche quantitative dei rifiuti da conferirsi in modo differenziato;
- l. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali;
- m. Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
- n. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
- o. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.

2. Il Gestore assicura che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalle leggi in vigore.

3. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.

4. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.

5. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.

6. Il Gestore prima dell'inizio dell'attività nomina il Responsabile Incaricato del Servizio comunicandolo al Comune.

7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.

8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza mensile, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.

9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione Comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani ed Assimilati, nonché a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.

10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, partecipa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

ART. 10 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

SEZIONE 2 - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 11 RIDUZIONE

1. Il Comune di Capo di Ponte incentiva percorsi di riduzione dei rifiuti alla fonte anche attraverso l'introduzione della tariffazione puntuale.

2. L'Amministrazione Comunale può individuare nel regolamento del tributo meccanismi di incentivazione attuati sulla base di un'adesione volontaria a specifiche convenzioni da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

3. L'Amministrazione Comunale individua inoltre meccanismi di premialità o sconti² per promuovere i comportamenti virtuosi come ad esempio per la pratica del compostaggio domestico.

a) L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso la riduzione della tariffa e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico delle Frazione Organica e Verde dei Rifiuti Urbani. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

b) Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- i. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
- ii. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
- iii. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

c) Possono essere compostati i seguenti materiali:

- i. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, gusci di uova);
- ii. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- iii. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
- iv. cenere di combustione di scarti vegetali.

d) E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

e) Gli utenti che intendono destinare sia gli scarti di cucina sia gli scarti verdi al compostaggio domestico, non conferendoli al servizio pubblico di gestione, sono tenuti a comunicarlo al

² La tipologia di premio e/o l'entità dello sconto saranno a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Comune/Gestore del servizio per essere inseriti nell'Albo dei Compostatori Domestici se istituito presso il Comune.

- f) L'Albo dei Compostatori è l'elenco degli utenti che trattano in modo autonomo i rifiuti compostabili, secondo le disposizioni del presente Regolamento; tali utenti sono monitorati mediante controlli periodici anche ai fini dell'applicazione degli eventuali sgravi sulla TARI.
- g) La suddetta comunicazione è resa tramite un apposito modulo distribuito dal Comune/Gestore del servizio dal quale risultano:
 - i. la richiesta dell'utente di essere iscritto nell'Albo dei compostatori;
 - ii. l'impegno dell'utente di destinare gli scarti di cucina e gli scarti vegetali al compostaggio domestico non conferendoli (se non per le frazioni problematiche) al servizio pubblico di gestione;
 - iii. il luogo dove il compostaggio domestico viene praticato;
 - iv. la dichiarazione dell'utente di accettare i controlli predisposti dall'Amministrazione Comunale;
 - v. Gli utenti iscritti nell'Albo dei Compostatori possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa, secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

4. In conformità alla legge 19.8.2016 n. 166, gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori, i quali devono destinare le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo umano, prioritariamente a favore di persone indigenti. Le eccedenze alimentari non idonee al consumo umano possono essere cedute per il sostegno vitale di animali e per la destinazione ad autocompostaggio o di compostaggio di comunità con metodo aerobico.

Gli operatori del settore alimentare che cedono gratuitamente le suddette eccedenze alimentari a soggetti donatori, possono beneficiare di una riduzione dell'importo dovuto a titolo di tariffa secondo quanto disposto dal Regolamento comunale sull'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

5. Ai fini della riduzione e prevenzione dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i. Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti;

ART. 12 RIUTILIZZO

1. L'Amministrazione Comunale promuove la cultura del riutilizzo dei beni al fine di allungarne il ciclo di vita. Ai sensi dell'art 180 bis del Testo unico ambientale è possibile istituire il Centro Comunale del riutilizzo, disciplinato e reso possibile dal PRGR - par. 12.7.3.3. Esso può avere sede presso la Piattaforma Ecologica comunale, di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento. Le utenze che dispongano di beni e oggetti funzionanti, ancora in buono-ottimo stato potranno consegnarli agli addetti del Centro del Riutilizzo, anziché conferirli in uno dei contenitori presenti nella Piattaforma ecologica comunale, sottraendoli alla qualifica di rifiuto ovvero all'avvio a recupero/smaltimento.

2. Gli oggetti consegnati al Centro del Riutilizzo, previa valutazione di idoneità da parte del personale responsabile, verranno iscritti sul Registro del Riutilizzo, debitamente catalogati per tipologie merceologiche ed esposti ordinatamente negli spazi da cui potranno essere prelevati gratuitamente da altri Utenti, che li reputino utili per ulteriore utilizzo personale. Sarà facoltà del personale del Centro del Riutilizzo rifiutare alcuni oggetti e beni che vengano ritenuti non rispondenti ai requisiti di riutilizzabilità: in tal caso i detentori provvedono al conferimento diretto e differenziato presso uno dei contenitori della Piattaforma ecologica.

ART. 13 RECUPERO E SMALTIMENTO

1. Il Comune di Capo di Ponte attua un monitoraggio della filiera del rifiuto dopo l'azione di raccolta al fine di garantire un virtuoso sistema di gestione dei rifiuti ai propri cittadini.

ART. 14 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. Il servizio, ai sensi della Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, è garantito in tutto il territorio comunale, comprese le zone sparse.

2. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in sede di definizione del contratto di appalto.

3. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta, gli edifici che, risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 15 CRITERI ORGANIZZATIVI PER I SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e delle prescrizioni contenute nel Contratto di Servizio. Al fine di una corretta gestione dei rifiuti urbani devono essere privilegiate le forme che favoriscono la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclaggio ed altre forme di recupero per ottenere materie prime dai rifiuti.

2. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori dedicati alle utenze conferenti e si realizzano mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali in via eccezionale e qualora ne sussistano le condizioni tecniche e di sicurezza degli operatori o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti.

3. La tariffazione puntuale viene operata mediante identificazione dei conferimenti di ogni singola utenza tenendo conto della volumetria standard dei contenitori assegnati (contenitori dotati di transponder UHF) e contenitori/sacchetti specifici per tipologie particolari di rifiuti ad utenze particolari. L'Amministrazione Comunale, tramite apposito regolamento per la tariffa puntuale stabilisce le tariffe da applicare per la parte fissa e per la parte variabile della tariffa.

4. Il Comune ed il soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti si impegnano a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi i soggetti.

5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio per la gestione dei rifiuti adottato, mediante l'ottimale utilizzazione del personale e dei mezzi impiegati per la raccolta in un'ottica di economicità ed efficienza.

6. Per i non residenti con effettive difficoltà ad accedere al normale servizio di raccolta porta porta (es. soggiorni di breve durata- weekend- festivi –arrivi e partenze sabato o domenica), il conferimento dei rifiuti avviene in appositi contenitori differenziati per colore e dotati di chiavetta/scheda per l'apertura, da ritirare presso l'ufficio tributi, a cui si potrà accedere senza vincoli di orario.

ART. 16 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:

- a) per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione o la raccolta dei sacchi;
- b) per i nuclei familiari all'interno dei quali risiedono uno o più soggetti che, per malattia o handicap, producono una notevole quantità di rifiuti sanitari (tessili sanitari come pannoloni e traverse, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale ecc.), il gestore provvede alla distribuzione di una dotazione gratuita di sacchetti dedicati al conferimento di tali presidi. Le volumetrie e gli svuotamenti relativi ai tessili sanitari non concorrono a determinare eventuali svuotamenti aggiuntivi rispetto a quelli preassegnati;
- c) per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432;
- d) i cartoni devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurre al minimo l'ingombro;
- e) per i rifiuti ingombranti ed i RAEE è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso la Piattaforma ecologica comunale;
- f) il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire nel rispetto degli orari di conferimento specificatamente previsti dall'Amministrazione Comunale, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
- g) l'eventuale posizionamento dei contenitori, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
- h) la raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà essere effettuata entro il termine del periodo stabilito per il conferimento, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- i) Il contenitore deve essere esposto solo quando pieno e non prima delle ore 18.00 del giorno precedente la raccolta;
- j) eventuali contenitori non a perdere, assegnati all'utenza, dovranno essere ritirati al più presto possibile dalla sede stradale, dopo lo svuotamento;
- k) il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta;
- l) al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati;
- m) titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - ii. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - iii. comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio;

- n) per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- o) i Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso la Piattaforma ecologica comunale o al servizio Ecomobile (se presente) dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nei punti elencati all'ALLEGATO A.3 del presente Regolamento;
- p) gli olii alimentari usati potranno essere conferiti alla Piattaforma ecologica comunale oppure, se previsto, sarà possibile conferirli presso i punti di raccolta istituiti sul territorio comunale tramite appositi contenitori stradali;
- q) altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessuti, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite alla Piattaforma ecologica comunale se previsto;
- r) non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti;
- s) ogni contenitore potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione (TAG UHF) i cui codici del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, vengono abbinati ai dati dell'utenza al momento della consegna al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.

2. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario/del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori/sacchi a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

SEZIONE 3 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 17 FINALITÀ E MODALITÀ OPERATIVE

1. Le utenze domestiche e non domestiche sono pertanto tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
2. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
3. Le raccolte differenziate sono finalizzate ai seguenti scopi:
 - rispetto degli obblighi imposti dalla vigente normativa statale e regionale e dalla pianificazione Provinciale;
 - tutela dell'ambiente, in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
 - affidabilità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti;
 - conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o energia;
 - responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.
4. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
6. Le modalità e le frequenze di conferimento e raccolta, nonché gli obiettivi quantitativi e qualitativi, sono definiti per ogni flusso merceologico di rifiuto nel Contratto di Servizio sottoscritto tra l'Amministrazione e il soggetto gestore.

ART. 18 AMBITO DISCIPLINATO

1. Le modalità di esecuzione del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenti, con il fine di incrementare le rese del servizio di raccolta e contenere i costi di gestione.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti dal Piano Economico Finanziario del servizio per la Gestione dei Rifiuti nonché dal Piano Regionale si prevedono sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata con l'incremento dei sistemi porta a porta, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, alle frazioni plastica, vetro e lattine, alle frazioni organiche.
3. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
4. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino. A tale riguardo l'Amministrazione Comunale redige e mette in atto appositi programmi di intervento, individuando specifiche modalità organizzative di gestione dei rifiuti. Per la promozione, la realizzazione e il monitoraggio dei programmi di intervento succitati l'Amministrazione Comunale adotta appositi atti amministrativi.

5. Il Comune individua inoltre i seguenti materiali per i quali sono obbligatoriamente effettuati i servizi di raccolta differenziata porta a porta e i conferimenti separati: organico, carta e cartone, plastica, vetro e lattine.

Le utenze domestiche effettuano servizi di raccolta specifici per le seguenti tipologie di rifiuto:

ORGANICO
CARTA E CARTONE
VETRO, LATTINE ed IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprendente le tipologie di RU previste dall'autorizzazione in vigore rilasciata dagli enti competenti

6. Le attività economiche e produttive, presenti sul territorio, sono serviti tramite l'attivazione di servizi specifici di raccolta per le seguenti categorie di rifiuto:

ORGANICO
CARTA
CARTONE
VETRO, LATTINE ed IMBALLAGGI IN PLASTICA
Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprendente le tipologie di RU previste dall'autorizzazione in vigore rilasciata dagli enti competenti

7. Si specifica che i titolari di attività economiche e produttive possono accedere alla Piattaforma Ecologica comunale secondo modalità dettagliate nell'ALLEGATO A.4 del presente regolamento.

ART. 19 I CONTENITORI

1. Gli eventuali contenitori per i rifiuti urbani devono, sul piano tipologico, essere sottoposti all'avallo dell'Amministrazione Comunale. I contenitori sono:

- a) pubblici, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
- b) assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - a. riutilizzabili;
 - b. a consumo e a perdere.

2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.

3. La manutenzione ordinaria, Il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchetti biodegradabili per l'umido) sono resi disponibili all'utenza secondo le indicazioni fornite dal Comune. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura.

4. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Comune provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.

5. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.

6. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da:

- a) fino alla capacità di 360 litri, dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- b) per dimensione maggiori, copia della presentazione di regolare denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.

I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonché adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa esplicita autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile.

7. Tutti i contenitori assegnati all'utenza, all'atto della cessazione della posizione tariffaria, devono essere riconsegnati al Comune vuoti e puliti. Per i contenitori carrellati (con ruote) è previsto il servizio di ritiro a cura Gestore, previa richiesta dell'utente.

8. Per il servizio di raccolta "domiciliare" il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, di consentire il posizionamento dei contenitori in comodato d'uso all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei da parte del gestore del servizio che ne rimane proprietario. Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani prodotti, senza provocare inconvenienti di carattere igienico.

I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà.

9. Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, hanno l'obbligo di esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di competenza e di riporli all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta. In presenza di stabili posizionati su strade o accessi privati non aperte al pubblico passaggio è possibile, previa autorizzazione dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

ART. 20 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, in particolare secondo le prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. Il servizio di raccolta a domicilio di tutte le tipologie dei Rifiuti Urbani sarà effettuato quanto previsto nell'ALLEGATO A.2. La raccolta dei rifiuti urbani verrà fatta una sola volta nel giorno fissato, provvedendo, per quanto possibile, a ritiri contemporanei di diverse frazioni conferite dagli utenti. Anche durante il trasporto i rifiuti eventualmente dispersi dovranno essere immediatamente raccolti. L'effettuazione delle raccolte differenziate domiciliari potrà essere eccezionalmente richiesta all'interno delle proprietà (es. in presenza di particolari situazioni che comportino incidenze negative sul traffico veicolare o antiestetiche esposizioni di eccessive quantità di rifiuti a bordo strada) a condizione che l'accessibilità sia garantita senza l'utilizzo di chiavi o telecomandi. Tale metodologia di raccolta particolare potrà essere eccezionalmente richiesta anche nei seminterrati, a condizione che gli stessi siano dotati di scivoli di accesso percorribili dai mezzi di servizio, con esclusione pertanto di quelli accessibili soltanto con gradini o laddove venissero riscontrate pendenze non idonee: questo principio vale in particolare per Centri storici/edifici pubblici. I giorni di servizio dovranno essere fissi e potranno essere modificati solo a fronte di valide motivazioni approvate dal Comune.

Nel caso che il giorno di raccolta coincide con una festività, il servizio sarà effettuato nel giorno concordato con il Comune.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 21 TRASPORTO

1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda fila, ecc.).

2. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:

- a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
- b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
- c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

3. I mezzi utilizzati per i servizi di raccolta (autocompattatori, autocarri, motocarri) come pure le autospazzatrici dovranno iniziare i servizi con i cassoni di raccolta dei rifiuti assolutamente vuoti.

Il gestore del servizio provvederà ad organizzare il trasporto dei materiali raccolti direttamente o conferiti dagli utenti presso la Piattaforma Ecologica Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- i materiali raccolti nell'espletamento dei servizi porta a porta dovranno essere avviati agli impianti di destinazione finale con gli stessi mezzi utilizzati per la raccolta.
- Il trasbordo dei materiali raccolti è consentito:
 - dai mezzi satellite agli autocompattatori e solo in punti prefissati che dovranno risultare perfettamente puliti ad operazioni concluse;
 - su altri automezzi di grandi capacità volumetriche sono consentiti solo per trasporti ad impianti ubicati a distanze superiori ai 50 km.

È possibile l'uso di Centri di stoccaggio intermedi.

I rifiuti conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale dovranno essere avviati agli impianti di destinazione con le frequenze necessarie, tali da garantire che negli orari di apertura delle piattaforme stesse siano sempre disponibili, per i conferenti, capacità volumetriche sufficienti. I rifiuti ingombranti, gli scarti vegetali e le ramaglie potranno essere adeguatamente ridotti di volume prima del trasporto.

4. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche ed il cui stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitario e delle norme in materia ambientale.

5. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione.

6. Il gestore del servizio per lo svolgimento del servizio utilizza mezzi ed attrezzature in perfetto stato di efficienza e di decoro, in quantità sufficiente e di tipo idoneo al regolare svolgimento dei servizi, quali risultano dal relativo contratto di servizio.

Il gestore del servizio si impegna ad assicurare che tutti i macchinari, i mezzi e le attrezzature siano mantenuti costantemente in perfetto stato di efficienza e di presentabilità, assoggettandoli alle revisioni periodiche previste dalle normative vigenti e ricorrendo, ove necessario alle opportune attività manutentive di carattere sia ordinario che straordinario.

Il gestore del servizio si impegna inoltre a provvedere alla pulizia giornaliera dei mezzi impiegati ed alla loro disinfezione con periodicità almeno quindicinale.

Tutti i mezzi dovranno rispettare le norme relative agli scarichi ed emissioni gassose e rumorose in vigore o che potranno essere emanate durante il corso del contratto.

Il Comune ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità degli stessi; viene riservata al Comune la facoltà di richiedere la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature palesemente non idonea allo svolgimento dei servizi.

Gli autocompattatori dovranno essere alimentati a gas metano, oppure dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale. I mezzi satellite (autocarri leggeri) dovranno essere alimentati con carburanti ecologici, privilegiando tecnologie e basso o nullo impatto ambientale.

I macchinari e le attrezzature, in particolare, dovranno:

- rispettare le normative tecniche generali vigenti;
- possedere le caratteristiche igieniche necessarie per l'adeguata garanzia di tutela ambientale.

7. Gli automezzi dovranno essere dotati delle necessarie autorizzazioni inerenti il trasporto conto terzi, oltre alle relative iscrizioni per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati, valida per lo svolgimento dei singoli e specifici servizi:

- attività di spazzamento meccanizzato;
- gestione dei centri di raccolta rifiuti urbani.

ART. 22 STAZIONAMENTO, TRASBORDO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

2. Il trasbordo dei rifiuti urbani da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti urbani nei mezzi di trasporto deve avvenire in aree apposite e la sosta non deve superare un termine temporale congruo, che in linea di massima non deve superare le 72 ore, fatte salve

eventuali esigenze di tempi più prolungati per ottimizzare il trasporto di frazioni di rifiuti non putrescibili oggetto di raccolte differenziate.

ART. 23 PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE

1. La Piattaforma Ecologica Comunale è un'area realizzata ed autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 208 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. e il soggetto gestore è iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406. L'allegato I al decreto fissa i requisiti tecnico-gestionali dei centri di raccolta, i quali devono essere localizzati in aree servite dalla rete viaria di scorrimento urbano per facilitare l'accesso da parte degli utenti. L'area del centro comunale è destinata ad ammassare, stoccare, valorizzare e avviare a recupero/smaltimento le singole frazioni merceologiche ottenute dal conferimento diretto e differenziato da parte delle utenze domestiche, non domestiche, del gestore, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche. Il Comune, con proprio atto e sulla base degli indirizzi e standard stabiliti dal presente Regolamento, definisce le modalità di gestione e operatività della Piattaforma ecologica, le tipologie di rifiuto per le quali è attivato il ricevimento, tra cui almeno quelle previste dagli obiettivi del PRGR (par. 10.3.2.2) e non raccolte già a domicilio o con ecomobile, gli orari di apertura al pubblico, le forme di convenzionamento con le utenze non domestiche e tutti gli ulteriori aspetti previsti dalla normativa in materia. Nelle suddette deliberazioni sono anche definiti, e quindi delimitati, gli spazi della Piattaforma ecologica in cui è consentito l'accesso all'utenza e le modalità/accessibilità per il conferimento dei rifiuti, al fine di garantire accumuli di materiali omogenei e la sicurezza degli utenti. All'ingresso della Piattaforma ecologica sono esposte le norme di rispetto e fruizione, gli obblighi e i divieti a cui tutti si devono attenere. E' fatto divieto a chiunque di accedere e conferire rifiuti negli orari di chiusura, salvo personale autorizzato.

2. Nella Piattaforma Ecologica comunale possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche viene condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

3. La piattaforma ecologica è costituita da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti. Gli utenti vi possono accedere nel rispetto degli orari e del regolamento del centro predisposti dal Gestore.

4. Gli orari di apertura e i servizi della Piattaforma ecologica materiali sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità.

5. È fatto espresso divieto di:

- a. arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente;
- b. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di rifiuti fuori dall'area della Piattaforma ecologica;
- c. abbandonare qualsiasi tipologia e quantità di materiali fuori dai contenitori presenti nella Piattaforma ecologica;
- d. introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di materiali;
- e. effettuare l'asporto e qualsiasi forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

6. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore della Piattaforma Ecologica comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dallo stesso gestore.

7. E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore della piattaforma, effettuare servizi di vigilanza verso conferimenti impropri o all'esterno della recinzione.

8. La Piattaforma Ecologica Comunale deve essere dotata di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. I materiali conferibili sono:

- a) quelli riutilizzabili;
- b) quelli pericolosi o che possono provocare problemi di impatto ambientale;
- c) quelli per i quali il conferimento nei tradizionali sistemi di raccolta è sconsigliabile o difficoltoso e comunque per i quali il Comune indichi l'obbligo di destinazione.

9. Le modalità di accesso e i limiti sono disciplinati con apposita disposizione dell'Amministrazione Comunale. Il personale addetto alla gestione dovrà inoltre:

- a) compilare i registri di carico e scarico dei rifiuti nei casi previsti dalla legge;
- b) redigere consuntivi periodici in cui vengano riportati i dati delle quantità di materiali conferiti e/o prelevati per l'avvio a riciclo dalla Piattaforma ecologica;
- c) segnalare agli uffici comunali competenti ogni violazione del regolamento;
- d) segnalare agli uffici competenti ogni disfunzione venga rilevata sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori o organizzazione e funzionalità dei servizi;
- e) coordinare tutte le operazioni di svuotamento dei contenitori.

ART. 24 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE E POLIACCOPPIATO

1. La raccolta differenziata delle frazioni cartacee (carta pulita, i cartoni e gli imballaggi poliaccoppiati tipo Tetra-Pak®) avviene principalmente con raccolte domiciliari, oltre che presso la Piattaforma Ecologica comunale.

2. Per quanto riguarda la raccolta "domiciliare" anche denominata "porta a porta":

- per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti di norma in mastelli da 35 litri di colore giallo mentre i cartoni verranno conferiti ordinatamente piegati, legati e/o riposti in una scatola, e comunque secondo le comunicazioni fornite dall'Amministrazione;
- Le grandi utenze commerciali utilizzeranno bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore giallo, aventi capacità di circa 120, 240 o 1100 litri forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza, conferendo comunque i cartoni piegati e legati.

3. La carta conferita dagli utenti, dovrà essere costituita da giornali, riviste, libri, fumetti, sacchetti di carta puliti, tubi di cartone, quaderni, fogli, buste biglietti, cartelle di carta, cartone e cartoncino, cartone ondulato e multistrato, contenitori alimentari in imballaggi tipo Tetra-Pak®. Il gestore del servizio provvederà alla raccolta della carta/cartone e imballaggi tipo Tetra-Pak® mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta specificate nell'ALLEGATO A.2.

4. Presso la Piattaforma Ecologica Comunale è posizionata un container/presa di idonea volumetria entro cui gli utenti provvederanno al conferimento diretto del materiale. Il gestore del servizio ne curerà la vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

5. Tutto il materiale cartaceo raccolto "porta a porta" e presso la Piattaforma Ecologica, verrà avviato ad impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio (COMIECO) istituito ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA MULTIMATERIALE DI PLASTICA, VETRO, LATTINE

1. La raccolta differenziata multimateriale avviene con sistemi di raccolta "domiciliare" in orari e modalità predefiniti. La frazione multimateriale è conferita dagli utenti impiegando di norma i mastelli 40 litri di colore azzurro. In tali contenitori è possibile conferire, oltre agli imballaggi di plastica ed al vetro anche lattine e contenitori a banda stagnata.
2. Le grandi utenze commerciali utilizzeranno bidoni carrellabili in polietilene ad alta densità, di colore blu, aventi capacità di 120,240 o 1100 litri forniti in numero adeguato alle esigenze di ciascuna utenza/condominio. Il gestore del servizio provvede alla raccolta del multimateriale (plastica, vetro/lattine e contenitori metallici a banda stagnata) mediante servizio "porta a porta" su tutto il territorio comunale, con frequenza ed orari di raccolta specificati nell'ALLEGATO A.2.
3. Gli utenti devono svuotare accuratamente i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.
4. Tutto il materiale raccolto "porta a porta" e presso la piattaforma verrà avviato ad impianti di selezione e recupero autorizzati, convenzionati con il Conai ed i relativi Consorzi di filiera ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La gestione della frazione verde-ramaglie (sfalci d'erba, scarti vegetali e ramaglie derivanti dalla potatura di alberi e siepi) delle utenze domestiche viene garantita mediante l'utilizzo del servizio di raccolta stradale del verde in specifici cestoni da 2500 litri oppure mediante il conferimento diretto da parte degli utenti presso la piattaforma di raccolta differenziata dei rifiuti, nei giorni di apertura della stessa. I residui vegetali da sfalci e potature, ivi compresi i tronchi e le ramaglie, devono essere immessi negli appositi cassoni ivi depositati.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione umida dei rifiuti (di origine vegetale ed animale) deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.
2. Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:
 - frazione umida derivante da utenze domestiche;
 - frazione umida derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati orto frutticoli, negozi, minimercati, supermercati, ipermercati;
 - frazione umida derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, ecc.;
 - frazione umida derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
 - frazione umida proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva (aziende di catering).
3. Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti da sottoprodotti di origine animale (di seguito SOA) sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002. L'articolo 2 del regolamento 1774/2002/CE definisce i SOA come parti di carcasse di animali o materiali di origine animale, non destinati al consumo umano, che vengono prodotti presso aziende di lavorazione di carne o pesce, macellerie e pescherie.
4. Il conferimento della frazione "organico" da parte delle utenze domestiche e commerciali verrà effettuato mediante sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" compatibili con impianti di compostaggio - aventi idonea capacità volumetrica.

5. Il conferimento della frazione "organico" da parte delle utenze domestiche viene effettuato mediante sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" aventi capacità volumetrica di circa lt. 7; detti sacchi saranno alloggiati presso le abitazioni in appositi contenitori di adeguata capacità già precedentemente forniti dall'Amministrazione Comunale.

6. Le utenze commerciali e produttive, i pubblici esercizi e le mense devono utilizzare sacchi biodegradabili tipo "Mater-bi" aventi capacità volumetrica maggiore, immessi, per il conferimento al servizio, in bidoni carrellabili, a svuotamento meccanico, in polietilene, ad alta densità con capacità di 120 litri di colore marrone.

7. La frazione organica conferita dagli utenti dovrà essere costituita dai rifiuti organici e vegetali della cucina e precisamente: scarti ed avanzi di cucina sia cotti che crudi purché freddi, per evitare il deterioramento del sacchetto (gusci d'uova, ossa, lische di pesce, avanzi di pane, bucce ed avanzi di frutta, scarti di verdure);

- tovaglioli e fazzoletti di carta, carta assorbente da cucina (anche bagnata);
- filtri di the, camomilla, tisane e fondi di caffè;
- fiori recisi, residui di piante da appartamento in modeste quantità (senza vaso).

8. Le frequenze e gli orari di raccolta vengono specificate nell'ALLEGATO A.2.

ART. 28 RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi secondo le vigenti disposizioni di legge.

2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:

- a. le pile e le batterie esauste e gli accumulatori al piombo esausti;
- b. i prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
- c. i prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- d. le lampade a scarica e i tubi catodici;
- e. le siringhe abbandonate;
- f. le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- g. gli oli minerali usati.

ART. 29 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE E BATTERIE SCARICHE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari.

sono consegnati, a cura degli utenti, ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio.

2. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta

differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

3. La vuotatura dei suddetti contenitori viene operata dal gestore con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti.

4. Per meglio rispondere alle esigenze degli stessi sarà disponibile un idoneo contenitore presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti.

5. Il gestore del servizio provvederà, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianto autorizzato dal sistema Collettivo COBAT.

6. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso la Piattaforma ecologica, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

ART. 30 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. I prodotti farmaceutici inutilizzati saranno conferiti, a cura degli utenti, presso la Piattaforma Ecologica comunale nonché in appositi ed idonei contenitori, siti sul territorio Comunale.

2. La vuotatura dovrà avvenire con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. Il numero delle postazioni di raccolta potrà essere aumentato in conseguenza dell'apertura di nuove farmacie, o per meglio rispondere alle esigenze degli utenti.

3. Idonei contenitori saranno disponibili anche presso la Piattaforma Ecologica comunale, per il conferimento diretto da parte degli utenti. La vuotatura viene effettuata con frequenze adeguate alla necessità tale da garantire la continua possibilità di conferimento da parte degli utenti. Il gestore del servizio provvede, a propria cura e spese, al trasporto e smaltimento dei materiali ad impianti autorizzati.

ART. 31 ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE E CONFERIMENTI SEPARATI

1. Per il conferimento diretto di **materiali ferrosi e non ferrosi** da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura l'avvio del materiale raccolto a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (RICREA) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

2. Per il conferimento diretto di **legname, mobilio e manufatti in legno** (purché rientranti nei limiti stabiliti per l'assimilabilità ai rifiuti urbani) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura l'avvio a recuperatori autorizzati, convenzionati con il Consorzio obbligatorio di filiera (RILEGNO) ovvero, ove più conveniente, presso altri centri di selezione e recupero autorizzati.

3. Per il conferimento diretto di **frigoriferi, congelatori e condizionatori** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4

del presente regolamento). Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

4. Per il conferimento diretto di **elettrodomestici - grandi bianchi** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, spazi o contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

5. Per il conferimento diretto di **Televisori e Monitor** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

6. Per il conferimento diretto di **componenti elettronici** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura il successivo avvio agli impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

7. Per il conferimento diretto di **lampade a scarica** (non consegnati a rivenditori autorizzati) da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore ne cura il successivo avvio ad impianti autorizzati dei Sistemi Collettivi RAEE, destinati al recupero dei materiali con cui sono realizzati.

8. Per il conferimento diretto di **accumulatori al piombo esausti** da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero dei materiali presso gli impianti autorizzati convenzionati con il consorzio COBAT.

9. Per il conferimento diretto di **Oli e grassi vegetali e animali** da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento).. Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

10. Per il conferimento diretto di **oli minerali usati e filtri** da parte degli utenti sono disponibili, presso la Piattaforma Ecologica comunale, contenitori in idoneo numero e tipologia (come da previsioni di cui all'ALLEGATO A.4 del presente regolamento). Il gestore provvede, a propria cura e spese, al trasporto e recupero del materiale al Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati.

11. Gli utenti possono conferire **indumenti smessi** direttamente presso i contenitori posizionati a cura di un'Associazione indicata dal Comune, anche a seguito di accordi preliminari con il gestore. Il materiale conferito viene prelevato direttamente dall'Associazione indicata dal Comune, secondo necessità.

12. Presso un'area comunale invece vengono stoccate le terre da spazzamento meccanizzato. Tutto il materiale raccolto viene avviato ad impianti di smaltimento/recupero autorizzati.

13. Il gestore si occupa della vuotatura con frequenze adeguate alle necessità tale da garantire la continuità del servizio di tutte le suddette categorie di contenitori posizionati presso la piattaforma ecologica. Gli utenti sono tenuti al rispetto delle modalità e degli orari di conferimento stabilite dal gestore del servizio per i singoli materiali oggetto di raccolte differenziate e conferimenti separati.

ART. 32 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. Presso la Piattaforma comunale sono stati posizionati specifici cassoni per il conferimento diretto da parte degli utenti di rifiuti ingombranti. I materiali sono consegnati ed introdotti nei cassoni direttamente dagli utenti interessati. Il gestore del servizio ne cura il successivo avvio, secondo i casi, a centri di recupero autorizzati oppure, ove non diversamente possibile, allo smaltimento finale anche adottando, ove praticabile e conveniente, una tecnica di riduzione del volume.

ART. 33 RIFIUTI INERTI

1. Esclusivamente dai proprietari e/o inquilini locatari, residenti, possono essere conferiti i materiali di risulta di lavori di lieve entità, derivanti da piccola manutenzione ordinaria delle abitazioni mediante l'utilizzo di un contenitore posizionato presso la Piattaforma Ecologica comunale, di capacità tale da poter essere agevolmente movimentato a pieno carico. I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazione effettuati da Imprese edili devono essere invece conferiti direttamente dagli interessati presso idonea discarica per inerti.

ART. 34 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. Il gestore del servizio provvede al ritiro dei Rifiuti Solidi Indifferenziati ordinari provenienti dal Cimitero comunale con utilizzo di un adeguato numero di contenitori, posizionati in apposita zona raggiungibili dai mezzi dedicati alla raccolta. La vuotatura dei contenitori viene effettuata nei punti di posizionamento; l'idonea frequenza di svuotamento viene adeguatamente intensificata in corrispondenza delle ricorrenze che comportano un incremento dei rifiuti, quali la Commemorazione dei Defunti, Pasqua, Natale, ecc.

2. Al gestore del servizio può inoltre essere affidato, previa la formale accettazione del preventivo di spesa da parte dell'Amministrazione Comunale, il servizio di disinfezione, confezionamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti dalle attività di esumazione ed estumulazione, così come definiti dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, e precisamente resti di indumenti, casse, residui di zinco, piombo ecc. provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, con esclusione peraltro di qualsiasi parte del corpo umano. In tal caso il gestore del servizio fornisce i contenitori necessari, aventi le caratteristiche previste dal DM 26 giugno 2000, n. 219, vale a dire imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani.

3. La separazione delle parti anatomiche, dei residui di zinco e piombo, dei resti lignei dei feretri, degli indumenti, il trattamento di disinfezione ed il confezionamento dei contenitori viene effettuata da personale comunale, in conformità e nel rispetto delle modalità previste dalla circolare predetta.

4. Il deposito temporaneo dei contenitori chiusi e sigillati avviene in area confinata, situata all'interno delle aree cimiteriali, messa direttamente a disposizione dal Comune, che provvederà altresì al rilascio della necessaria documentazione per l'effettuazione del trasporto, limitatamente alla certificazione dell'A.T.S. di avvenuto trattamento. E' cura del gestore del servizio compilare il formulario di identificazione. Il gestore del servizio cura inoltre l'avvio dei residui di zinco e piombo al recupero e l'avvio degli altri rifiuti alla termodistruzione presso impianto autorizzato.

ART. 35 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 36 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.

2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.

ART. 37 COLLOCAZIONE- DEI CONTENITORI PER RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

1. Il servizio di raccolta delle frazioni differenziate è svolto con le seguenti modalità:

- Utenze domestiche - modalità di raccolta "domiciliare";
- Utenze non domestiche - (Attività commerciali, utenze artigianali e industriali, uffici e pubblici esercizi): modalità di raccolta: Raccolta "domiciliare".

2. Gli utenti potranno provvedere a conferimenti diretti presso la Piattaforma Ecologica Comunale dei rifiuti di loro produzione, opportunamente differenziati e limitatamente alle tipologie previste. I materiali conferiti, distinti per tipologia, dovranno essere immessi negli appositi contenitori ivi posizionati. Il gestore del servizio provvederà al prelievo e trasporto dei materiali, con frequenza tale da consentire la costante disponibilità di utilizzo dei contenitori da parte dei conferenti.

ART. 38 CONFERIMENTO INDIFFERENZIATO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. I rifiuti assimilati per i quali il gestore organizza il servizio sono quelli di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelli definiti tali dall'Amministrazione Comune nell'ALLEGATO A.1 al presente regolamento.

Le nuove modalità di assimilazione illustrate nell'ALLEGATO A.1 entrano in vigore dal 1 gennaio 2019.

2. Il Comune si riserva ulteriori determinazioni al riguardo allorché nella competente sede interministeriale saranno stati definiti i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il gestore del servizio si è impegnato, in vigenza di contratto, ad operare tempestivamente i necessari adeguamenti di questo servizio in relazione alle eventuali richieste che, in proposito, venissero espresse dal Comune.

3. Il gestore del servizio garantisce ritiri a domicilio con le frequenze previste per le raccolte porta a porta. Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle stabilite per il servizio di raccolta R.S.U. (es. utilizzo di contenitori speciali, maggiori frequenze ecc.), si devono concordare, limitatamente al servizio aggiuntivo offerto, apposite convenzioni che prevedano in ogni caso rapporti contrattuali diretti fra utente e gestore del servizio, previa approvazione da parte dall'Ufficio Tecnico comunale.

4. Oltre a quanto stabilito, nei sacchetti e/o contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati è vietata l'immissione di:

- rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;
- rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
- beni durevoli art. 227 del D. Lgs. n. 152/2006;
- altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

5. Nei casi per i quali le relative procedure di raccolta differenziata non siano attivate, gli utenti sono autorizzati a conferire i propri rifiuti assimilati nei sacchetti e/o contenitori predisposti dall'Amministrazione Comunale per i rifiuti non recuperabili, con le avvertenze ed i divieti di seguito specificati:

- i materiali immessi nei contenitori domiciliari devono essere rigorosamente classificabili come rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, rimanendo a carico dell'utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi;
- i rifiuti assimilati non recuperabili devono essere conferiti nei contenitori dotati di Tag UHF;
- i quantitativi di rifiuti assimilati conferibili nei contenitori per la raccolta "domiciliare" non devono in nessun caso superare il limite massimo di assimilabilità.

SEZIONE 4 - ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 39 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale effettua le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia dei parcheggi pubblici;
- diserbo stradale;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti;
- pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine;
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta;
- sgombero neve.

ART. 40 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

- definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;
- definisce le modalità di intervento per la manutenzione delle macchine operatrici, specie per quanto attiene alla tutela di aria, acqua e suolo e del piano di zonizzazione acustica comunale;
- stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;
- promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. L'Amministrazione Comunale, sulla base degli indirizzi tecnico programmatici e finanziari, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti e comunque nel rispetto dei principi generali di cui al D. Lgs. n. 152/2006, provvede a definire le modalità di esecuzione dei servizi.

3. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, vengono definiti in modo tale da comprendere:

- le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;
- le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;
- le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno dei parchi e dei giardini comunali;

- le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

4. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale.

5. L'Amministrazione Comunale provvede alla installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

6. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 41 SPAZZAMENTO STRADALE E GESTIONE VIABILITA' INVERNALE (SGOMBERO NEVE)

1. Nell'effettuare le operazioni di pulizia gli addetti sono tenuti ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di arrecare ingiustificati disagi agli utenti e comunque al pubblico. Il personale viene dotato:

- di mezzi che consentano agevoli e veloci spostamenti e diano adeguate garanzie di minimo impatto ambientale acustico ed atmosferico;
- di tutta l'attrezzatura necessaria per la rimozione dei rifiuti, ivi compresi adeguati supporti meccanici (soffiatori ecc.) per migliorare efficacia ed efficienza operative ed ottenere livelli qualitativi ottimali.

2. Il servizio, nelle sue varie forme di intervento, può subire delle variazioni ovvero dovrà essere esteso alle strade ed alle aree che venissero asfaltate o realizzate ex novo nel periodo di durata del servizio.

3. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità collinare, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.

Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate, sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi. I limiti della zona obbligatoria coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio, di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche del centro per anziani e disabili. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi comunali.

ART. 42 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche e di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta – rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente.

2. E' vietato:

- a) introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici;
- b) danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta – rifiuti;
- c) eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura se non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

3. Viene effettuata la vuotatura dei cestini con sostituzione del sacchetto a perdere dei cestini portarifiuti collocati sul territorio comunale; la frequenza di vuotatura è, di massima, la stessa prevista per la pulizia della zona in cui sono installati. La frequenza di vuotatura, se necessario, viene potenziata con ulteriori interventi tali da garantire costantemente ai cittadini la possibilità di usufruirne.

SEZIONE 5 – OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 43 DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
5. Sono vietati:
 - l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti;
 - l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
 - il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
 - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
 - la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
 - l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
 - l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
 - ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
 - il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
 - il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
 - il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale;
 - è vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti installati presso le abitazioni e le altre utenze atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

ART. 44 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 45 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D. Lgs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 46 PULIZIA DELLE AREE

1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti è effettuato anche in aree di proprietà di altri enti con costi a carico dei soggetti competenti. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico - sanitari.
2. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.

3. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per finalità politiche o sindacali e/o finalità ad esse connesse e per comunicazioni effettuate dall'Amministrazione o da Aziende pubbliche rivolte alla cittadinanza o all'utenza e, comunque, per tutti quei soggetti autorizzati dall'Amministrazione, è vietato per le strade pubbliche o aperte al pubblico:

- a. distribuire volantini tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli in sosta sul suolo pubblico;
- b. lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili.

4. Quando l'attività di volantinaggio si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, gli esercizi devono collocare a propria cura e spese, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a cinquanta (50) litri per il deposito dei rifiuti minuti. Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per gli aspetti sanzionatori il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino. E' fatto divieto di collocare su suolo pubblico qualunque tipo di contenitore di materiale pubblicitario per la fruizione diretta da parte della cittadinanza (es. annunci immobiliari), fatte salve specifiche autorizzazioni. I contenitori posizionati in violazione del precedente comma saranno oggetto di rimozione da parte dell'Amministrazione Comunale.

5. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

6. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

7. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute. E' fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, previo parere motivato di Arpa e/o A.T.S. competenti per territorio, l'Amministrazione Comunale ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, l'Amministrazione Comunale emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

8. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi. Il Comune potrà dotare alcune di esse con appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

ART. 47 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto. È vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve essere pulita. I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore. La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

ART. 48 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate 5 distinte situazioni:
 - a. scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico;
 - b. Scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
 - c. Scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
 - d. Accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
 - e. Sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.
5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di

eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).

6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.

7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.

8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.

9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.

10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.

11. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.T.S. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:

- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
- asportazione diretta per RU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.

12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.T.S., o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.

13. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:

- intimare alla proprietà lo sgombero;
- procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 49 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

2. In caso di mancata individuazione del responsabile, il gestore del servizio provvede, previo accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale, alla rimozione di discariche abusive di rifiuti urbani anche ingombranti abbandonati sul suolo pubblico. In caso di rinvenimento di rifiuti pericolosi vengono adottati piani di intervento mirati, avendo particolare attenzione alle necessarie misure di sicurezza.

ART. 50 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi, anche attraverso apposite Convenzioni.
2. L'Amministrazione Comunale realizza il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi.
3. L'Amministrazione attiva, tramite la Polizia Locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza dei conferimenti da parte degli esercenti.
4. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'amministrazione.
5. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socioculturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande; l'organizzazione della manifestazione è tenuta alla pulizia delle aree messe a disposizione e al conferimento dei rifiuti come da indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale.
6. Le frequenze di svuotamento sono concordate dal Comune con il Gestore.
7. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.
8. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti.

ART. 51 DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici o di uso pubblico, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione e previa immissione in appositi sacchetti al conferimento nei contenitori.
2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.
3. Il sindaco potrà emanare, in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dal servizio veterinario e/o degli altri organi all'uopo competenti.

ART. 52 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'A.T.S. territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D. Lgs. n. 152/2006.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere, conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D. Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D. Lgs. stesso.

SEZIONE 6. NORME FINALI

ART. 53 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 13 del D. Lgs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.
2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 54 CONTROLLI

1. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
2. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle A.T.S., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con l'Amministrazione Comunale, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
3. La Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
4. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti alle altre forze di polizia.

ART. 55 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e igiene urbana.

ART. 56 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell'ambito dei limiti stabiliti dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D. Lgs. n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D. Lgs. n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D. Lgs. n. 152/2006.

3. In materia di applicazione delle sanzioni amministrative e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 255 – 256 del D.Lvo 152/2006, si fissano le seguenti sanzioni amministrative da irrogare per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

TIPO DI VIOLAZIONE

Violazioni	Sanzioni min-max (euro)
Conferimento dei rifiuti indifferenziati in sacchi al di fuori dello specifico contenitore contrassegnato con TAG UHF (mancato rispetto delle disposizioni relative alla raccolta e comportamento doloso finalizzato a sottrarre il conferimento dal conteggio dei relativi svuotamenti dell'utenza)	25-250
Abbandono e/o mancata restituzione dello specifico contenitore contrassegnato con TAG UHF alla cessazione dell'utenza	25-250
Conferimento dei rifiuti indifferenziati in contenitori contrassegnati con TAG UHF assegnati ad un'altra utenza (mancato rispetto delle disposizioni relative alla raccolta e comportamento doloso finalizzato a sottrarre il conferimento dal conteggio dei relativi svuotamenti dell'utenza)	25-250
Conferimento dei rifiuti in contenitori contrassegnati con TAG UHF assegnati ed in uso al Comune quali, ad esempio, i contenitori in uso presso i cimiteri (mancato rispetto delle disposizioni relative alla raccolta e comportamento doloso finalizzato a sottrarre il conferimento dal conteggio dei relativi svuotamenti dell'utenza)	25-250
Mancato rispetto delle indicazioni operative fornite dagli addetti alla raccolta. Reiterato ed errato conferimento già segnalato con adesivo recante motivazione del mancato ritiro	25-250

Danneggiamento volontario dei dispositivi atti all'identificazione dell'utente conferitore	50-500
Danneggiamento delle attrezzature, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree.	100-500
Utilizzo improprio dei contenitori pubblici esposti e adibiti alla raccolta rifiuti: - spostamento dei contenitori dagli appositi spazi delimitati (es. cestoni del verde,) ; - verniciatura e scritte imbrattanti; - manomissione o danneggiamento; - affissione non autorizzata di manifesti e volantini.	100-500
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche -	50-300
Versamento sul suolo dei rifiuti depositati nei contenitori e nei cestini stradali	50-300
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini stradali	100-500
Imbrattamento delle strade a mezzo deiezioni canine e mancata rimozione delle stesse	25 - 75
Conferimento nei contenitori della raccolta differenziata e nei cestini porta rifiuti stradali di: - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; - rifiuti liquidi e fanghi; - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi; - rifiuti aventi caratteristiche fisico meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto; - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni; - rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile; - rifiuti ingombranti; - rifiuti elettrici ed elettronici; - rifiuti di imballaggi secondari e terziari; - rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione -	50-500
Conferimento di rifiuti urbani indifferenziati, senza la prevista separazione tra le varie frazioni destinate al recupero e allo smaltimento, nei sacchi e/o contenitori della raccolta differenziata.	100-500

Conferimento improprio di frazioni di rifiuti urbani in sacchi e/o contenitori della raccolta differenziata, diversi da quelli specificatamente dedicati alle suddette frazioni	50-300
Conferimento nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata della frazione organica e della frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani, senza preventivo confezionamento in involucri quali sacchi o sacchetti	25-150
Mancata osservanza delle modalità e degli orari stabiliti per il conferimento dei rifiuti urbani e conferimento in luoghi diversi dall'ubicazione dell'utenza.	100-500
Mancato rispetto dei criteri qualitativi, di cui all'ALLEGATO A.1 contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	100-500
Mancato rispetto dei criteri quantitativi, di cui all'ALLEGATO A.1 contenuto nel presente regolamento, relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	100-500
Superamento dei quantitativi totali massimi di rifiuti assimilati conferibili al pubblico servizio, indicati nei criteri quantitativi di assimilazione di cui all'ALLEGATO A.1 del presente regolamento	100-500
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario	50-300
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento, stabilite nel presente regolamento, relativamente a: - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - raccolta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche -	100-500
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	50-300
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti e alle modalità di conferimento di rifiuti presso la Piattaforma Ecologica Comunale	100-500
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	100-500

Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	50-300
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/o utilizzate per: - esercizi commerciali; - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni; - spettacoli itineranti; - soste temporanee; - carico e scarico merci; - cantieri -	100-500
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate nei termini previsti	100-500
Abbandono o depositi di rifiuti di qualsiasi genere o provenienza sul territorio comunale in modo difforme dalla modalità operative previste nel presente regolamento fatta salva la segnalazione all'autorità giudiziaria qualora la violazione costituisca ipotesi di reato (Art. 255 del Dlgs 152/2006). Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.	300-3.000
Utilizzo dei cestini stradali, facenti parte dell'arredo urbano, per conferire rifiuti, che non siano di piccola dimensione, rifiuti prodotti all'interno degli edifici	100-500
Conferimento dei rifiuti presso la Piattaforma Ecologica Comunale di utenti non iscritti a ruolo Tarip	100-500
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo presso la Piattaforma Ecologica	100-500
Altre violazioni agli obblighi, ai divieti o limitazioni previsti dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria	25-500

4. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentate dell'intero condominio.

ART. 57 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.

ART. 58 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta, (cambiamento volumetria contenitori, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.

**REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ASSIMILAZIONE PER QUANTITÀ E QUALITÀ DEI
RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI**

ART. 1 - CRITERI GENERALI

I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani previsto dall'art. 195 comma lett. E) del D. Lgs. 152/2006, devono:

1. essere compresi nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri qualitativi" del presente Regolamento;
2. abbiano natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica, analoghe a quelle dei rifiuti urbani;
3. i rifiuti urbani non pericolosi, destinati alla raccolta e allo smaltimento, siano conferiti nel rispetto dei limiti massimi indicati all'art. 3 "Criteri quantitativi" del presente Regolamento;
4. essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati, che consenta il raggiungimento pari ad almeno 50% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti oggetto di assimilazione;
5. i rifiuti speciali non pericolosi, oggetto delle succitate raccolte delle frazioni differenziate ed indifferenziate, sono destinati alle operazioni di recupero e di smaltimento, nel rispetto dei limiti quantitativi specificatamente individuati dall'amministrazione; i rifiuti speciali non pericolosi, devono essere compatibili, sia con l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani adottati sul territorio del Comune di Capo di Ponte, sia con l'effettiva capacità delle strutture e degli impianti facenti parte del sistema integrato complessivo di gestione dei rifiuti urbani;
6. i principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui all'art. 198, comma 2 del D. Lgs n. 152/2006, relativi ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi, devono essere rispettati dal Comune e dal Consorzio, previa verifica della sussistenza delle reali necessità e possibilità di attivare, sul territorio di competenza e per tutte le utenze interessate, un servizio di gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, conforme e rispondente ai criteri e alle finalità individuate nel presente regolamento, nonché a parità di condizioni e qualità delle prestazioni che si intendono offrire, ad un costo equo e concorrenziale a livello di mercato.

I rifiuti assimilati per qualità ma eccedenti i limiti massimi per lo smaltimento e quelli di produzione totale indicati all'art. 3 del presente regolamento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e il gestore del servizio.

ART. 2 - CRITERI QUALITATIVI

Il presente regolamento, fino al momento dell'emanazione del decreto per la determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi sull'assimilazione demandato allo Stato (art. 195 c. 2 del D.Lgs. n. 152/06), si riferisce ai criteri tecnici qualitativi della Delibera Interministeriale del 27.07.1984 (Cass. n. 21342/2008).

I rifiuti potenzialmente assimilabili per qualità sono quelli di seguito indicati:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 IMBALLAGGI

- i. 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- ii. 15 01 02 imballaggi in plastica
- iii. 15 01 03 imballaggi in legno
- iv. 15 01 04 imballaggi in metallo
- v. 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- vi. 15 01 06 imballaggi in materiali misti (non si può applicare a rifiuti indifferenziati)
- vii. 15 01 07 imballaggi in vetro

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 RIFIUTI URBANI

- i. 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- ii. 20 01 01 carta e cartone
- iii. 20 01 02 vetro
- iv. 20 01 08 rifiuti biodegradabili da cucine e mense
- v. 20 01 10 Abbigliamento
- vi. 20 01 25 oli e grassi commestibili
- vii. 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- viii. 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- ix. 20 01 40 metallo

20 02 RIFIUTI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI

20 02 01 rifiuti biodegradabili

20 03 ALTRI RIFIUTI URBANI

- i. 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- ii. 20 03 07 rifiuti ingombranti

ART. 3 - CRITERI QUANTITATIVI GENERALI

Fermo restando il rispetto dei Criteri Generali, i limiti quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento, derivanti da attività industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizio, individuati nell'elenco di cui all'art. 2 "Criteri Qualitativi" per quanto riguarda i criteri qualitativi, per quanto riguarda i criteri quantitativi delle frazioni indifferenziate e differenziate, valgono i limiti massimi specificatamente indicati, nella tabella seguente per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate in base ai relativi Kd adottati dall'amministrazione comunale (kg/mc*anno) previsti dal DPR 158/1999 in ottemperanza alle indicazioni del regolamento tipo per l'applicazione della TARI pubblicato dal Ministero delle Finanze che recita "Sotto il profilo quantitativo è individuato un limite superiore di produzione complessiva per unità di superficie correlato al valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui al D.P.R. n. 158 del 1999".

I quantitativi totali conferiti non dovranno quindi superare i limiti massimi specificatamente indicati per ciascuna delle categorie di attività sotto elencate:

I limiti quantitativi massimi delle frazioni di rifiuti assimilati destinate allo smaltimento, desunti dalla comparazione dei dati riscontrati in merito sul territorio e dalle risultanze relative a ricerche e studi di settore, potranno essere oggetto di modifiche, a seguito di specifiche indagini territoriali.

Cod.	Descrizione	Kd totale	Kd RU residuo	Kd Umido	Kd carta	Kd Multimateriale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,20	0,64	0,85	1,75	0,96
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,51	1,72	1,29	1,31	1,20
3	Stabilimenti balneari	4,16	1,57	0,95	0,79	0,84
4	Esposizioni, autosaloni	3,55	0,64	0,00	2,20	0,71
5	Alberghi con ristorante	10,93	1,90	6,38	0,60	2,04
6	Alberghi senza ristorante	7,49	1,16	3,14	0,90	2,29
7	Case di cura e riposo	7,82	1,32	3,98	1,02	1,51
8	Uffici, agenzie, studi professionali	9,30	1,76	0,00	7,11	0,43
9	Banche ed istituti di credito	4,78	0,80	0,00	3,45	0,53
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	9,12	1,59	0,00	6,75	0,78
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	12,45	2,18	0,00	9,21	1,06
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8,50	1,23	0,00	5,14	2,13
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9,48	1,85	0,00	5,26	2,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	7,50	1,09	0,00	4,76	1,65
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,92	1,25	0,00	5,89	1,78
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	60,88	4,75	36,94	5,33	13,86
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	3,27	13,31	3,58	9,67
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	1,85	7,61	2,45	2,52
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	17,00	2,15	10,57	2,89	1,39
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	49,72	4,87	33,91	5,97	4,97
21	Discoteche, night club	11,01	1,88	2,86	2,42	3,84

* Limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento e ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento e potabilizzazione

ART. 4 - SANZIONI

Il Comune ed il gestore informano le attività produttive o di servizio, circa il corretto utilizzo dei servizi erogati in virtù dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani.

Il mancato rispetto dei "Criteri Quantitativi" e delle altre disposizioni contenute nel presente Regolamento determina per la singola utenza l'esclusione dall'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 56 del Regolamento di gestione dei rifiuti urbani, ove il fatto non costituisca reato e non sia sanzionato da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.

Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto di cui sopra e commina la sanzione.

Per il procedimento sanzionatorio si rinvia a quanto previsto dalla Legge 24.11.1981, n. 689.

Il ricavato della sanzione potrà concorrere al finanziamento delle iniziative di sensibilizzazione, miglioramento dei servizi di raccolta o alla riduzione della produzione di rifiuti da avviare allo smaltimento/trattamento (es compostaggio domestico) previste da ciascun Comune.

ART. 5 - SGRAVI

Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico, per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della Tariffa, deve essere ridotto, ai sensi della Legge di stabilità 2014, approvata con L. 27 dicembre 2013 n. 147, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

ALLEGATO A. 2**ATTUALE CALENDARIO RACCOLTA RIFIUTI**

Il presente calendario è valido al momento di pubblicazione del presente Regolamento, Potrà tuttavia subire variazione in funzione delle necessità evidenziate dall'Amministrazione Comunale e/o dal Gestore.

GIORNO DELLA SETTIMANA	FRAZIONE RACCOLTA	ZONA
MARTEDI' ENTRO ORE 06.00	RIFIUTI ORGANICI"UMIDO" BIDONE MARRONE	TERRITORIO COMUNALE
MERCOLEDI' ENTRO ORE 06.00	MULTIMATERIALE CONTENITORI IN PLASTICA, VETRO, ALLUMINIO,ACCIAIO BIDONE BLU	TERRITORIO COMUNALE
VENERDI' ENTRO ORE 06.00	RIFIUTI ORGANICI"UMIDO" BIDONE MARRONE	TERRITORIO COMUNALE
VENERDI'ENTRO ORE 12.00	CARTA, CARTONE, CARTONCINO, TETRA PAK BIDONE GIALLO	TERRITORIO COMUNALE
SABATO ENTRO ORE 06.00	RIFIUTO INDIFFERENZIATO BIDONE VERDE DOTATO DI TAG UHF	TERRITORIO COMUNALE

ALLEGATO A. 3

**PILE E FARMACI: COLLOCAZIONE DEI CONTENITORI DI PILE E FARMACI
SUL TERRITORIO COMUNALE**

Sono consegnati, a cura degli utenti, ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio che sono posizionati sul territorio comunale:

CONTENITORI PILE	
N°	Ubicazione
1	Capo di Ponte VIA ALDO MORO
2	Capo di Ponte VIA STAZIONE – DAVANTI UFFICIO POSTALE
3	Cemmo PIAZZA PIETRO DA CEMMO
4	Pescarzo PIAZZA CADUTI

CONTENITORI FARMACI	
N°	Ubicazione
1	Capo di Ponte VIA ALDO MORO - davanti alla Farmacia

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE DI RACCOLTA:

Il servizio erogato presso la Piattaforma Comunale comprende le seguenti tipologie di RU.

DESCRIZIONE	CER.
Imballaggi in Carta e Cartone	CER 150101
Carta e Cartone	CER 200101
Rifiuti Ingombranti	CER 200307
Imballaggi in materiali misti Vetro, Lattine e Plastica	CER 150106
Pneumatici –	CER 160103
Rifiuti misti da costruzione e demolizione -	CER 170904
Apparecchiature fuori uso contenenti CFC (Frigoriferi, condizionatori...)	CER 200123
Oli minerali esausti –	CER 200126
Oli vegetali –	CER 200125
Legno -	CER 200138
Batterie e accumulatori (di auto, moto, camion...) –	CER 200133
Apparecchiature elettriche ed elettroniche –	CER 200135
Apparecchiature elettr. –	CER 200136
Tubi Fluorescenti (Neon) –	CER 200121
Rottami di metallo –	CER 200140
Rifiuti Biodegradabili (Verde, Sfalci e Potature...) –	CER 200201
Medicinali Scaduti -	CER 200132
Pile Portatili Esauste –	CER 200134

I rifiuti costituiti da più materiali, in particolar modo per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, dovrà essere conferito direttamente smontato e separato in materiali omogenei; presso la piattaforma ecologica non è possibile svolgere attività di selezione, cernita e disassemblaggio.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.

Per tutte le peculiarità e limitazioni dei servizi erogati presso la Piattaforma Ecologica si rimanda al dispositivo autorizzativo l'esercizio della Piattaforma Ecologica per la raccolta differenziata dei RU ed al correlato e specifico atto Comunale di gestione della Piattaforma Ecologica.

SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI: RIFIUTI AMMESSI E VIETATI

A titolo indicativo ma non esaustivo si riporta nel seguito un elenco di come e dove devono essere conferiti i principali rifiuti, suddiviso per frazione merceologica da raccolta porta a porta. Ulteriori specifiche si rendono disponibili sul sito istituzionale dell'Ente Comunale, sul sito del Gestore e mediante call center numero verde del Gestore.

	COME DIFFERENZIARE: COSA SI	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Carta e Cartone	• I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dépliant, pieghevoli pubblicitari), • i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper), • i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella), • tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone, • il cartone della pizza pulito, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido, • Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta.	• Tutti i materiali non cellulosici, • la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo e i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi, • carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale, • la carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato, • Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio).	Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati <i>nell'apposito contenitore, in scatole di cartone, borse di carta, in pacchi legati</i> Evitare legature con lo scotch. Frequenza di raccolta domiciliare: settimanale
Cartoni per bevande	• Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come imballaggi tipo Tetra-Pak®). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati.	• Materiale accoppiato che non sia imballaggi tipo Tetra-Pak® o prevalentemente cartone.	I cartoni e contenitori per bevande vengono conferiti con le medesime modalità della carta/cartone.

	COME DIFFERENZIARE: COSA SI	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Imballaggi in plastica	Vanno inseriti nel sacco giallo tutti e solo gli imballaggi in plastica vuoti , cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo, quali: • bottiglie (per acqua, bibite, olio, succhi, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.). Vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume; • tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati...); • vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, pesce, ecc.); • buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle - anche il singolo involucro- uova di Pasqua, surgelati; • grucce appendi abito • film e pellicole, anche raggruppanti più unità di prodotto, cassette ortofrutticole e reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...), film a "bolle", cuscini d'aria (meglio se sgonfiati), chips in polistirolo espanso, imballi di mobili, elettrodomestici, custodie da tintoria; • sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.), vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine da trapiantare in giardino o nell'orto; • sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati; • gli imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, disotturante per lavandini, alcool, ammoniaca, ecc. possono essere inseriti in piccole quantità purché vuoti; • dal 1 maggio 2012 è possibile inserire nella RD degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti.	Gli oggetti in plastica che non sono imballaggi NON vanno inseriti. Ne sono esempio i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartellette, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.	Gli imballaggi in plastica vanno messi nel sacco semitrasparente giallo, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>settimanale</i> Gli imballaggi di grandi dimensioni (imballi in polistirolo di TV, frigoriferi, ecc.) è preferibile siano conferiti alla Piattaforma ecologica comunale.
Vetro	Tutti gli oggetti in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.	Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri al mercurio, contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi: 	Vetro e lattine vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: <i>settimanale</i> .
Metalli di piccola dimensione	Latte e lattine di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata, tappi metallici, film e vaschette con pochi residui in alluminio, pentole di piccole dimensioni, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, bombolette spray per deodorante, lacca, panna (senza nebulizzatore in plastica) vanno abbinati al vetro raccolto a domicilio.	Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate alla Piattaforma ecologica comunale e conferiti come rifiuti pericolosi 	I rifiuti metallici di piccole-medie dimensioni possono essere conferiti nella raccolta domiciliare insieme al vetro.

	COME DIFFERENZIARE: COSA SI	COME DIFFERENZIARE: COSA NO	COME CONFERIRE
Metalli di grandi dimensioni	Altri rifiuti metallici di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati alla Piattaforma Ecologica comunale.	Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come latte di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate alla Piattaforma ecologica comunale e conferiti come rifiuti pericolosi.	Gli oggetti metallici di grande dimensione devono essere portati alla Piattaforma ecologica comunale (cassone dei metalli).
Rifiuti Umidi	Avanzi della preparazione e del consumo dei pasti, come: • resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossi, gusci di uovo, gusci di cozze e molluschi, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina, tovaglioli anche colorati e usati, carta assorbente sporca di olio ed alimenti, fazzoletti di carta usati; I sacchetti in plastica biodegradabile purché compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC" possono essere usati per il conferimento dei rifiuti umidi. 	Materiali non biodegradabili e compostabili.	Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (<i>forniti dal Comune</i> o acquistati in negozi e supermercati) e posizionati nell'apposita pattumierina sottolavello. I sacchetti pieni vanno messi nel contenitore in dotazione da circa 20 lt, o nel carrellato <i>marrone</i> da 120 lt da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta. Frequenza di raccolta domiciliare: bisettimanale.
Verde	Sfalci d'erba, rami e ramaglie, foglie, potature, ovvero i residui organici dell'attività di giardinaggio, oltre a cenere del camino spenta (qui conferibile solo se non si effettua il compostaggio domestico e non si ha un giardino) conferire nella Piattaforma Ecologica comunale.	Legno, segatura, mobili (da conferire nella Piattaforma Ecologica comunale).	Il modo migliore per gestire questi rifiuti è compostarli direttamente nel proprio giardino; in alternativa è possibile portarli alla Piattaforma Ecologica comunale o nei contenitori stradali se presenti
Rifiuti indifferenziati	- Materiale non riciclabile, stracci, rasoi usa e getta, spazzolini, cancelleria, lampadine ad incandescenza, musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne, pannolini ed assorbenti usati, oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non), carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini), carta e cartone sporchi, cialde e capsule di caffè, radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti, scarti di pellame. - Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex, - Si vedano inoltre le caselle COSA NO delle voci precedenti	- Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati, - Pannoloni infettivi e da analisi ed esami con liquidi radioattivi se non trascorso congruo periodo di decadimento, - I cocci di ceramica sarebbe preferibile fossero conferiti alla Piattaforma Ecologica comunale con i rifiuti inerti.	I rifiuti indifferenziati vanno inseriti nel contenitore munito di TAG per la tariffazione puntuale, da posizionare a bordo strada il giorno di raccolta, Frequenza di raccolta domiciliare: settimanale.

NOTA:

In caso di conferimento non conforme alle prescrizioni di cui al presente allegato la non conformità verrà segnalata a mezzo di avvisi adesivi apposti sui contenitori oppure lasciati all'utenza conferitrice.

ALLEGATO A. 6

**PIANO DI SPAZZAMENTO MANUALE – VUOTATURA CESTINI
PIANO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO**

Il Comune di Capo di Ponte programma tramite capitolato ed in sede di affidamento del servizio di pulizia strade, gli interventi di spazzamento stradale.

PULIZIA CON CADENZA SETTIMANALE:		
CAPO DI PONTE	Centro storico (zona pavimentata a porfido)	lavori da eseguirsi il lunedì pomeriggio

PULIZIA CON CADENZA QUINDICINALE:		
CEMMO	Piazza Pietro da Cemmo – Piazza Morciolo – Piazza Berlina – Via San Faustino	lavori da eseguirsi il lunedì mattina
PESCARZO	Piazza San Rocco – Via della chiesa	

PULIZIA CON CADENZA MENSILE:	
CAPO DI PONTE	Via Seb Briscioli - Via Sante + parcheggio - Via Limit - Via XXV Aprile - Via Sentieri - Via Stazione - Via S. Martino - Via G. Marconi - Via Colombera - Via Don Primo Mazzolari - Via Donatori di Sangue - Via Prat de Pale - Via A. Moro - Via Fucine – Via del Camposanto e parcheggio cimitero - Via S. Stefano + taversa ex “PE1 Santo Stefano” – Via Vitt. Bona – Via Ploc– Via Gambarene - parcheggi area interscambio – parcheggio scuole medie –Via Italia – Via Nazionale – traverse di Via Sentieri (PL Navicella) – Vicolo Piazza Roma – Vicolo Parolari. Marciapiedi di Via Nazionale e Via Cava (pedonale)
CEMMO	Via Martiri della Libertà – tutte le Vie all’interno dell’abitato – parcheggio Chiesa S. Maria – parcheggio dopo galleria – nuova traversa Via Martiri e parcheggio- traverse di Via S. Stefano – Cooperative – strada Cemmo/Pescarzo.
PESCARZO	=====

PULIZIA CON CADENZA TRIMESTRALE:	
CAPO DI PONTE	Via Campivo (fino alla casa Groli) –parcheggio parco tematico
CEMMO	Via Pieve San Siro– parcheggio Cittadella
PESCARZO	tutte le Vie interne - Via S. Vito - Via Don Baccanelli – parcheggio scuole elementari – Via Rive

PULIZIA CON CADENZA SEMESTRALE:	
CAPO DI PONTE	Via Naquane – Via Mulini – Via Piè – Via Ronchi d’Izir – Strada intercomunale con Ono S. Pietro– Strada comunale di Prada (di sotto e di sopra).. Via Convento (pedonale)
CEMMO	Via Pontera.

Si provvede di norma settimanalmente allo svuotamento dei cestini stradali.